

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Garanzia Ismea per gli investimenti in agricoltura innovativa***

di Luigi Scappini

Ai sensi dell'[\*\*articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004\*\*](#), Ismea può **concedere** la propria **garanzia** per **finanziamenti a breve, a medio e lungo** termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'**articolo 107 Tub** e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e **destinati alle imprese** operanti nel settore **agricolo, agroalimentare** e della **pesca**.

L'[\*\*articolo 41, comma 2, D.L. 124/2019\*\*](#) (il cd. **Decreto Fiscale** collegato alla legge di Bilancio per il 2020), convertito in **L. 157/2019**, pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale del 24.12.2019**, **estende** tale possibilità anche agli **investimenti** effettuati in **tecnologie innovative** in agricoltura, con il preciso fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del comparto primario.

A questo deve aggiungersi l'ulteriore obiettivo che si pone il Legislatore nell'**estendere il campo di applicazione della garanzia di Ismea**, consistente nell'accompagnare e supportare le aziende in un percorso di **innovazione tecnologica** che le migliori anche da un punto di vista **gestionale**.

Viene, in particolare, previsto che le **garanzie** di Ismea vengono **concesse** a titolo **gratuito** per le iniziative volte allo sviluppo di **tecnologie innovative**, anche con il fine di **contrastare e prevenire i danni** causati dalla **fauna selvatica** alle imprese agricole, dell'**agricoltura di precisione** e delle nuove tecniche di irrigazione o la **tracciabilità** dei **prodotti** con **tecnologie emergenti**, comprese quelle **blockchain, l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose**.

Come noto, nel caso di prestazione di garanzie a titolo gratuito, le stesse devono essere disposte nei limiti di cui ai **Regolamenti n. 1407/20132 e n. 1408/2013**, relativi all'applicazione degli **articoli 107-109 TFUE**.

L'**articolo 107 TFUE**, ha il preciso compito di definire e individuare compiutamente quando un **aiuto** possa considerarsi **di Stato** e in quanto tale sia **incompatibile** con le norme relative al mercato interno.

Con specifico riferimento al **settore agricolo** e a quello forestale, l'**articolo 107**, al **§ 2, lettera b)**, prevede la **compatibilità** con il mercato interno per gli aiuti che hanno il **fine di ovviare a** eventuali **danni** causati da **calamità naturali** o da altri **eventi a carattere eccezionale**, mentre il successivo **§ 3**, alla **lettera c)**, considera come **compatibili** gli aiuti di Stato destinati a sostenere e agevolare lo **sviluppo** dei **settori agricoli e forestali** e quello delle zone rurali, a

condizione, ovviamente, che non comportino un'alterazione delle condizioni di scambio interno.

L'[\*\*articolo 3 Regolamento UE 1408/2013\*\*](#), disciplinante le regole relative agli **aiuti de minimis** per il settore agricolo, fissa il **tetto massimo** entro il quale l'aiuto erogato è ammissibile a **20mila euro** (esteso a 25mila in determinate ipotesi), ragion per cui, l'**articolo 41, comma 2** in commento, individua in **20mila euro il limite massimo di costo ammesso**, rimandando comunque a quanto previsto dai **Regolamenti 1407/2013 e 1408/2013**.

La norma va a **sommarsi** con ulteriori strumenti messi a disposizione del comparto primario da parte del Legislatore in un percorso teso a coinvolgere anche l'agricoltura nella **cd. Industria 4.0, mutuabile in Agricoltura 4.0**.

Ed anzi, a bene vedere, le novità in tema di **agevolazioni agli investimenti** diventano ancor più vantaggiose per il comparto agricolo, a seguito delle **modifiche che arriveranno con il 2020**.

Con la **Legge di Bilancio per il 2020**, infatti, vengono **modificate** nella sostanza le agevolazioni conosciute come **superammortamento** e **iperammortamento**, introducendo, nello specifico, un **credito d'imposta** per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La **previsione** di un credito, in sostituzione di un maggior deduzione fiscale, rappresenta, per il **settore agricolo** che determina il reddito ai sensi dell'**articolo 32 Tuir**, e, quindi, prescindendo dai costi effettivamente sostenuti, sicuramente un **ulteriore incentivo** alla fruizione.

Il **credito di imposta**, che è riconosciuto in **misura differenziata** in ragione della **tipologia di beni oggetto dell'investimento**, sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[\*\*articolo 17 D.Lgs. 241/1997\*\*](#), in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.

Parimenti, sempre la **Legge di Bilancio per il 2020** prevede il **rifinanziamento** della **cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno** volta alla concessione di **finanziamenti agevolati** per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. **investimenti in beni strumentali "Industria 4.0"** e di un **correlato contributo statale in conto impianti** rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti che, come noto, è **estesa** anche ai settori dell'**agricoltura** e della **pesca**.

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Scopri le sedi in programmazione >